

NORME E CONDIZIONI

ART. 1 – Contenuto del contratto - Descrizione del pacchetto turistico - Norme applicabili.

Il pacchetto turistico oggetto del presente contratto è disciplinato dalle Condizioni Speciali, sotto riportate, dal Catalogo o dal programma a stampa espressamente indicato nelle Condizioni Speciali della Proposta di Viaggio, nonché dalle presenti Condizioni Generali. La descrizione del pacchetto turistico oggetto del contratto è contenuta nelle Condizioni Speciali della Proposta di Viaggio, integrate dalle descrizioni contenute nel Programma a stampa ivi richiamato. Al presente contratto sono altresì applicabili, in quanto non derogate, le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 17 Marzo 1995, n° 111, della Direttiva 90/314/CEE, nelle convenzioni internazionali in materia, ed in particolare la Convenzione di Bruxelles del 20 Aprile 1970, resa esecutiva con Legge 29 Dicembre 1977, n° 1084, la Convenzione di Varsavia del 12 Ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con Legge 19 Maggio 1932, n° 41, la Convenzione di Berna del 25 Febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con Legge 2 Marzo 1963, n° 806.

ART. 2 – Prezzo - Revisione - Acconto.

Il prezzo del pacchetto turistico, compresa la quota di iscrizione, è determinato dalle Condizioni Speciali della Proposta di Viaggio del presente contratto. Tale prezzo potrà essere modificato soltanto in dipendenza di variazioni del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse, quali le tasse di imbarco e sbarco nei porti e negli aeroporti e del tasso di cambio applicato (quale indicato nelle Condizioni Speciali della Proposta di Viaggio). La revisione del prezzo sarà determinata in proporzione alle variazioni dei citati elementi e al Viaggiatore verrà fornita l'indicazione della variazione dell'elemento di prezzo che ha determinato la variazione stessa. Al momento della prenotazione, e quindi all'atto della sottoscrizione del presente contratto, il viaggiatore dovrà corrispondere un acconto pari al 25% del prezzo, oltre alla o alle quote di iscrizione. Il saldo del prezzo dovrà essere corrisposto 30 giorni prima dell'inizio del viaggio. Qualora la prenotazione avvenga entro 30 giorni dalla data di partenza, il viaggiatore farà luogo al pagamento integrale contestualmente alla prenotazione.

ART. 3 – Assicurazioni.

Gomo Viaggi ha stipulato la Polizza n° 4187841/T con la Navale Assicurazioni a copertura delle responsabilità civili, in conformità alla Legge Regione Marche n° 2 del 04/01/1987. Il viaggiatore, inoltre, può stipulare un'ulteriore polizza facoltativa per l'annullamento del viaggio alle condizioni riportate nella polizza annullamento. Limitazioni: l'assicurazione non è valida se al momento della stipulazione sussistono già condizioni o eventi che determinano l'annullamento del viaggio. In caso di sinistro ed entro 2 giorni dall'evento che ha causato la rinuncia, dovrà essere avvisata l'Assicurazione per iscritto allegando certificati medici o altro relativo alle cause. Ai sensi dell'Art. 21d. lgt. 16 Marzo 1995 è stato istituito un Fondo di Garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui possono usufruire tutti i viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento del Venditore o dell'Organizzatore, per il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio in caso di viaggio all'estero. Il funzionamento del Fondo di Garanzia è stato stabilito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero del Tesoro.

ART. 4 – Recesso - Annullamento - Sostituzioni.

4.1. Il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità, nelle seguenti ipotesi: aumenti del prezzo del pacchetto turistico indicato nelle Condizioni Speciali, in misura eccedente del 10% - modifiche essenziali del contratto richieste dall'Organizzatore dopo la conclusione del contratto e non accettate dal Viaggiatore. Nelle ipotesi indicate, ovvero allorché l'Organizzatore annulli il pacchetto turistico prima della partenza, per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del Viaggiatore stesso, quest'ultimo ha i seguenti alternativi diritti: usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente, o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto turistico di qualità inferiore, con restituzione della differenza - ricevere in restituzione la parte di prezzo già corrisposto entro 7 giorni lavorativi dal momento della comunicazione dell'intenzione di recedere, ai sensi del comma successivo, ovvero dell'annullamento. Il Viaggiatore deve comunicare per iscritto all'Organizzatore la propria scelta di recedere, ovvero, di fruire del pacchetto turistico alternativo, entro e non oltre 2 giorni dalla ricezione della proposta alternativa. Inoltre, ove ne fornisca specifica prova, il Viaggiatore ha altresì diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori che avesse subito in dipendenza della mancata esecuzione del contratto. Il Viaggiatore non ha comunque diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, allorché l'annullamento del viaggio dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, eventualmente indicato nelle Condizioni Speciali, ed il Viaggiatore abbia ricevuto comunicazione del mancato raggiungimento almeno 20 giorni prima della data fissata per la partenza, ovvero allorché l'annullamento dipenda da causa di forza maggiore.

4.2. Qualora il Viaggiatore intenda recedere dal contratto, al di fuori delle ipotesi elencate al punto 4.1., dovrà corrispondere a titolo di clausola penale ex art. 1382 c.c. indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 2, le seguenti penalità (sotto forma di percentuale sul prezzo del pacchetto turistico), oltre alla quota di iscrizione o di apertura pratica e agli oneri vivi per l'annullamento dei servizi:

- la quota di iscrizione più il 10% per annullamenti fino a 30 gg. lavorativi prima della partenza
- la quota di iscrizione più il 25% per annullamenti fino a 21 gg. lavorativi prima della partenza
- la quota di iscrizione più il 50% per annullamenti fino a 15 gg. lavorativi prima della partenza
- la quota di iscrizione più il 75% per annullamenti fino a 5 gg. lavorativi prima della partenza.
- nessun rimborso dopo tale termine.

Nessun rimborso viene riconosciuto a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza

o invalidità dei documenti personali di espatrio. E' possibile stipulare una speciale polizza (facoltativa) contro la penalità di rinuncia al viaggio come indicato alla voce assicurazioni. 4.3. Sostituzioni: il cliente rinunciario può farsi sostituire da altra persona sempre che l'Organizzatore ne sia informato entro 4 giorni lavorativi prima della data di partenza con la generalità del cessionario e non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, visti, certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal rinunciario. Il soggetto subentrante dovrà rimborsare all'Organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata all'atto della comunicazione della cessione. Il cliente rinunciario dovrà corrispondere in ogni caso la quota di iscrizione, se prevista, e sarà solidamente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo, del prezzo, nonché degli importi e delle spese sostenute per la sostituzione.

ART. 5 – Responsabilità dell'Organizzatore e del Venditore.

La responsabilità dell'Organizzatore nei confronti del Viaggiatore per eventuali danni subiti a causa del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte a monte al presente contratto, è regolata dalla legge e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia. Pertanto, in nessun caso la responsabilità dell'Organizzatore, a qualunque titolo insorgente, nei confronti del Viaggiatore potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni vigenti in materia, in relazione al danno lamentato. L'Agente di Viaggio (venditore) presso il quale sia stata effettuata la vendita del pacchetto turistico, non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dalla organizzazione del viaggio, ma risponde esclusivamente delle obbligazioni nascenti nelle sue qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalla legge e convenzioni vigenti in materia. E' esclusa in ogni caso la responsabilità dell'Organizzatore, del Venditore, qualora l'inadempimento lamentato dal Viaggiatore, dipenda da cause imputabili al Viaggiatore stesso, ovvero imputabili ad un terzo estraneo, alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto, ovvero sia dovuto da caso fortuito o da forza maggiore, quali ad esempio: scioperi, sospensioni dei servizi per avverse condizioni atmosferiche, eventi bellici, disordini civili e militari, sommosse, calamità naturali, saccheggi, atti di terrorismo, etc.. L'Organizzatore inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile, di eventuali danni che derivano da prestazioni di servizi forniti da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero, che derivano da iniziative autonome assunte dal Viaggiatore nel corso dell'esecuzione del viaggio.

ART. 6 – Reclamo

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto, deve essere contestata dal Viaggiatore senza ritardo, affinché l'Organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accampagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il Viaggiatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'Organizzatore ed al Venditore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di rientro presso la località di partenza.

ART. 7 – Legge applicabile e foro competente.

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Pesaro.

ART. 8 – Leggi Regionali.

L' Agenzia di Viaggi osserverà le disposizioni delle leggi regionali vigenti.

ADDENDUM

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; art. da 17 a 23; art. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

Informativa ex art. 13 del D.Lgs. n 196/2003: i dati del sottoscrittore del contratto di viaggio e i dati dei partecipanti, il cui conferimento è obbligatorio per garantire agli stessi la fruizione dei servizi turistici prenotati, saranno trattati in forma manuale o elettronica nel rispetto della normativa.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 2006 N. 38 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero.

Organizzazione tecnica:

Gomo Viaggi - Pesaro: Iscrizione al Tribunale di Pesaro n° 165208 - Registro ditte CCIA n° PS 02237970419 - Autorizzazione Comunale n° 30/2006.

Copia del presente programma è stata trasmessa all'Ufficio del Turismo della Provincia di Pesaro-Urbino.